

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI BACHECHE INFORMATIVE ED ISTITUZIONALI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2010
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28 dicembre 2010

Articolo 1

Oggetto

1-Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative, a scopo non pubblicitario, da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative dei partiti politici, delle parrocchie e delle associazioni culturali, per il tempo libero e di volontariato, delle società sportive, delle Fondazioni, delle organizzazioni sindacali e dei movimenti civici formalmente costituiti ed operanti sul territorio comunale. L'acquisto delle suddette bacheche sarà a carico del concessionario il quale, in caso di rinuncia allo spazio concessogli, sarà responsabile dello smontaggio o dell'eventuale cessione da effettuarsi esclusivamente al soggetto indicato dal Comune come idoneo in base alla graduatoria esistente degli aventi diritto.

2-L'individuazione degli spazi per l'installazione ed il numero di bacheche sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

3-Ogni bacheca avrà dimensioni di cm. 60 per 80 con uno spessore minimo di cm. 4 ed uno spessore massimo di cm. 8 e sarà realizzata in alluminio verniciato di colore ferro micaceo, nel rispetto delle prescrizione urbanistiche vigenti e di quelle contenute nel Codice della Strada.

Articolo 2

Bacheche Istituzionali

Con idoneo provvedimento, la Giunta Comunale individua gli spazi che il Comune riserva ai diversi Gruppi Consiliari per il raggiungimenti dei relativi fini istituzionali.

Le bacheche, il cui acquisto sarà a carico dell'Amministrazione Comunale, dovranno avere le medesime caratteristiche tecniche prescritte dall'articolo 1.

Articolo 3

Autorizzazione all'utilizzo - Condizioni

1-L'autorizzazione all'utilizzo è concessa dal Responsabile del Servizio Segreteria unicamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza in base all'ordine cronologico della presentazione delle domande.

2-Il Comune predisporrà un avviso pubblico di apertura dei termini per l'assegnazione delle bacheche al quale dovrà essere data adeguata pubblicità tramite l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito istituzionale e la distribuzione sul territorio di appositi manifesti.

Le richieste degli attuali utilizzatori delle bacheche esistenti avranno priorità rispetto a quelle presentate per la prima volta, se presentate nell'ambito dei trenta giorni previsti dall'articolo 4.

3-Le richieste pervenute in assenza di spazi disponibili formeranno una graduatoria, in base al numero di protocollo alle stesse assegnato. Resosi disponibile uno spazio, si interpellerà il primo nominativo utile, assegnandogli un termine per confermare la richiesta con l'avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivarrà alla rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria.

Le richieste di utilizzo dovranno contenere gli estremi di individuazione del richiedente con indirizzo e telefono di un responsabile e la dichiarazione di non usufruire di altre bacheche sul territorio comunale e di accettare le condizioni di cui al punto 6.

4-L'utilizzo è concesso a titolo gratuito. La concessione non è per alcun motivo cedibile a terzi, se non per quanto prescritto dall'articolo 1, comma 1, in caso di rinuncia.

5-L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per lo stesso periodo, previa istanza depositata al protocollo comunale dal soggetto avente titolo, almeno 30 giorni prima della scadenza.

6-L'eventuale variazione della figura del referente per la gestione della bacheca dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Segreteria.

7-Il concessionario è responsabile della corretta conservazione e della manutenzione ordinaria della bacheca. Esso risponde altresì di eventuali danni causati a terzi a causa di montaggio scorretto o manutenzione trascurata. Il concessionario risponde inoltre del contenuto del materiale esposto che dovrà essere conforme all'attività svolta dal concessionario stesso. In particolare è vietato utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, ai principi costituzionali e all'ordine pubblico, ed è vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

8-Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione per ogni area.

9-Durante il periodo elettorale l'affissione è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

10-L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo per il quale viene concessa e per lo spazio ed il luogo indicato nella stessa.

Articolo 4 Revoca e decadenza

1-La mancata osservanza di quanto disposto nel precedente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione.

2-La concessione verrà altresì revocata nel caso in cui la bacheca non venga utilizzata regolarmente, cioè nell'eventualità che non venga esposto materiale almeno ogni 3 mesi. A tal fine, tutto il materiale utilizzato dovrà essere corredato da apposito timbro datario. Il Comando di P.M. è incaricato dei controlli a riguardo.

3-Al verificarsi delle fattispecie che comportano la revoca o la decadenza, il Responsabile del Servizio procederà alla contestazione formale nei confronti del titolare dell'autorizzazione, assegnandogli un termine per fornire eventuali controdeduzioni. Allo scadere del citato termine, in caso di rigetto delle stesse, al concessionario verrà fatta relativa comunicazione, con specifiche delucidazioni sulle modalità della revoca, a mezzo raccomandata. Qualora il soggetto concessionario non dovesse provvedere direttamente a rimuovere la bacheca, sarà il Comune ad intervenire in tal senso .

Articolo 5 Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono revocate tutte le disposizioni previgenti e le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

A partire da tale data gli attuali concessionari delle bacheche riceveranno una comunicazione di richiesta di smontaggio delle stesse da ottemperare entro il termine massimo di trenta giorni, allo scadere del quale il Comune procederà autonomamente, acquisendo quindi la proprietà del bene non reclamato.